



**PROVINCIA  
DI PARMA**

Parma, 29 | 08 | 2019

Prot. n. 23504

**IL PRESIDENTE**

**Visti:**

- l'art. 1, comma 3, e l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- gli artt. 88 e 111 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevede, tra l'altro, che il Presidente della Provincia attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti;
- l'art. 39 dello Statuto della Provincia;
- gli artt. 2 – comma 1 – lett. B, 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 106/2009 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**Richiamato** il capo III del citato Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in materia di "Ordinamento della Dirigenza" della Provincia di Parma, ed in particolare:

- l'art. 24, comma 1, del vigente Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, che prevede che il Presidente affidi ogni struttura alla responsabilità gestionale di un dirigente;
- l'art. 28, comma 2, del vigente Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, che prevede che alle assenze o impedimenti temporanei dei dirigenti sia fatto fronte con un sistema di sostituzioni preordinate, disposto dal Presidente, mediante incarico ad altri Dirigenti o titolari di posizione organizzativa;

**Dato atto che:**

- con proprio decreto n. 41 del 27 febbraio 2019, è stata approvata una riorganizzazione dell'ente, demandando a successivi atti la revisione della conseguente microstruttura dei Servizi;
- con determinazione n. 847 del 29 luglio 2019, su proposta dei dirigenti dell'ente, è stata approvata la micro organizzazione della Provincia di Parma;

**Considerato che:**

- con disposizione presidenziale n. 20817 del 24 luglio 2019 è stata attribuita tempo temporaneamente la funzione di datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. N°81/2008 e ss.mm.ii.,
- con medesima disposizione presidenziale, sono state disposte le supplenze dei dirigenti, in caso di assenza o impedimento degli stessi;
- con disposizione n. 21392 del 31 luglio 2019 sono state distribuite le competenze dirigenziali fra i dirigenti presenti nell'Ente;

- con contratto sottoscritto in data 29 agosto 2019 (Prot. n. 23481 del 29 agosto 2019), è stato assunto con decorrenza 1° settembre 2019 il dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale – Trasporti – Programmazione Rete Scolastica – Edilizia Scolastica Patrimonio – Sicurezza sul lavoro, Dott. Andrea Ruffini, come previsto nel Piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2019;

**Dato atto che**, pertanto, è necessario provvedere ad una nuova attribuzione dell'incarico dirigenziale di "Datore di Lavoro", ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e ss.mm.ii ;

Preso atto degli obblighi e le responsabilità del "Datore di Lavoro"- Dirigente di cui all'art.17 e 18 del DLgs 81/2008, tra cui in particolare:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art.28 dello stesso DLgs 81/2008 (obbligo non delegabile);
- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obbligo non delegabile);
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire i lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al R.L.S., su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento della valutazione dei rischi anche su supporto informatico

nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro; il documento è consultabile esclusivamente in azienda;

- elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai R.L.S.. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- consultare il R.L.S. sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, in merito all'organizzazione della formazione e preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica almeno una volta l'anno, prendervi parte e gestire i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei R.L.S.;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- attuare le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;
- fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione interno ed al Medico Competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, ai dati degli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi del Preposto, dei Lavoratori, dei Progettisti, dei Fabbricanti e dei Fornitori, degli Installatori e del Medico Competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.

**Preso altresì atto dell'art. 16 del decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii a tenore del quale:**

“La delega di funzione da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- c) che essa attribuisca al delegato tutti poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate,
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

#### DISPONE

- di individuare, per le ragioni riportate in premessa, dal 1° settembre 2019 e per la durata di cinque anni, quale "Datore di Lavoro" ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e ss.mm.ii il Dirigente dott. Andrea Ruffini;
- di individuare, quale dirigente supplente, per gli atti di straordinaria amministrazione, in caso di assenza o impedimento del dott. Andrea Ruffini, l'ing. Gianpaolo Monteverdi;
- di revocare il dispongo presidenziale n. 20817 del 24 luglio 2019, nelle parti che risultino in contrasto con il presente atto;
- di dare al presente provvedimento adeguata e tempestiva pubblicità;
- di provvedere all'inserimento di copia del presente provvedimento nel fascicolo personale dei Dirigenti interessati.

IL PRESIDENTE

(Dott. Diego Rossi)



Preso visione ed esaminato il sopra esteso provvedimento relativo alla nomina di "Datore di Lavoro" ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e ss.mm.ii, il sottoscritto dichiara di accettare

Parma, 30.8.2019

Andrea Ruffini



Preso visione ed esaminato il sopra esteso provvedimento relativo alla supplenza di "Datore di Lavoro" ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e ss.mm.ii, il sottoscritto dichiara di accettare

Parma, 5.09.2019

Gianpaolo Monteverdi

